



COMUNE DI ORANI

Provincia di Nuoro

C.F. 80005130911

Tel. 0784\74123

Fax 0784\74868

P.IVA 00178270914

Ufficio Servizi Sociali

Prot. n° 8669

Orani, 16/11/2021

BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE, L. 431/98 art. 11, ANNUALITA' 2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 che istituisce il Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione, del Decreto del Ministro dei LL.PP. del 07/06/1999, del Decreto Ministeriale del Ministro della Mobilità Sostenibile del 19 Luglio 2021, della Deliberazione della Giunta Regionale n. 37/40 del 09/09/2021

RENDE NOTO

Che, in esecuzione della propria Determinazione n° 830 del 16/11/2021, è indetto Bando Pubblico per l'assegnazione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l'Anno 2021

Art.1

Requisiti per l'ammissione al Bando:

Possono presentare Domanda i residenti nel Comune di Orani, in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) Residenza anagrafica nel Comune di Orani e nell'immobile per il quale si chiede il contributo, alla data di presentazione della Domanda;
- 2) Per gli immigrati extracomunitari è necessario il possesso di un regolare titolo di soggiorno;
- 3) Non essere titolari, né il richiedente né nessun componente del nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n° 13/89 sito in qualsiasi località del territorio nazionale. Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della propria quota di possesso. Il nucleo familiare è ammesso al contributo nel caso in cui un suo componente, pur essendo titolare del diritto di proprietà, non può godere del bene;
- 4) Essere titolari di un Contratto di locazione ad uso residenziale, riferito a un alloggio di proprietà privata sito nel Comune di Orani e occupato a titolo di abitazione principale, regolarmente registrato, corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo richiedente;

- 5) Il Contratto deve sussistere al momento della presentazione della Domanda e permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto. In caso di interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo eventualmente non ancora maturato costituisce economia da utilizzare, da parte del Comune, nell'anno successivo;
- 6) Non essere assegnatari, unitamente a tutti i componenti del nucleo familiare, di un alloggio di edilizia residenziale pubblica (es. Contratto di affitto ERP);
- 7) Non essere titolari di Contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1 (abitazione di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (palazzi di pregi artistici e signorili);
- 8) Non aver stipulato un Contratto di locazione tra parenti e affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente;

Art.2

Limiti di reddito:

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti reddituali:

- 1) - **Fascia A** – ISEE corrente o ordinario (Indicatore situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS (€ 13.405,08), rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%. L'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 3.098,74;
- 2) - **Fascia B** - ISEE corrente o ordinario (Indicatore situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata (€ 14.573,00), rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%. L'ammontare del contributo non può essere superiore a € 2.320,00.
- 3) - **Fascia COVID**: ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore a € 35.000, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%. L'ammontare del contributo non può essere superiore a € 2.320,00.

Si fa riferimento all'ISEE in corso di validità di cui al D.P.C.M. n° 159/2013 e successive modificazioni e integrazioni.

Per l'ammissibilità alla Fascia Covid, ai sensi dell'art. 1, comma 4 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 19 luglio 2021, i richiedenti devono presentare una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%. Come disposto dal comma 5 del medesimo decreto, la riduzione del reddito può essere certificata anche attraverso l'ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021/2020.

Art.3

Determinazione della misura del contributo:

Il contributo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione è riferito all'annualità 2021, con decorrenza dal 01/01/2021 ovvero dalla data di stipula del contratto, se successiva.

L'ammontare del contributo annuo concesso, non può in ogni modo essere superiore a € 3.098,74 per i nuclei rientranti in fascia A e a € 2.320,00 per i nuclei familiari rientranti in fascia B e in fascia COVID.

L'ammontare del contributo (C) non può eccedere la differenza tra il canone effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione all'ISEE del beneficiario.

Il canone annuo effettivo (CA) è la spesa complessiva che è prevista dal contratto di locazione per l'anno corrente, al netto di eventuali oneri accessori.

Il canone sopportabile (CS) per la fascia A è pari al 14% dell'ISEE mentre per la fascia B e la fascia Covid è pari al 24% dell'ISEE.

Per determinare il contributo (C) pertanto occorre sottrarre al canone annuo effettivo il canone sopportabile ($C=CA-CS$).

Se il contributo così determinato è superiore alle soglie massime (€ 3.098,74 per la fascia A, e 2.320,00 per le fasce B e Covid) più volte richiamate, il contributo riconoscibile è pari a dette soglie, altrimenti è pari al valore calcolato.

Nel caso in cui l'importo trasferito dalla Regione fosse insufficiente a coprire l'intero fabbisogno del Comune, per ragioni di equità e parità di trattamento, si opererà la riduzione proporzionale dei contributi di tutti i richiedenti inseriti nelle fasce A e B e Fascia Covid.

Art. 4

Casi di non cumulabilità e cumulabilità con altri contributi per il sostegno alla locazione

I contributi di cui trattasi non sono cumulabili per il totale:

- con la quota destinata all'affitto del cd. Reddito di Cittadinanza di cui al decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e s.m.i., come stabilito dall'articolo 1, comma 5, del decreto ministeriale 12 agosto 2020. Pertanto i Comuni, successivamente alla erogazione dei contributi, comunicano all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto.”

Posto quanto sopra i Comuni erogheranno l'intero contributo anche ai beneficiari della quota destinata all'affitto del cd. Reddito/pensione di cittadinanza in quanto la compensazione sul reddito/pensione di cittadinanza per la quota destinata all'affitto sarà effettuata dall'INPS, successivamente alla comunicazione allo stesso ente di previdenza, da parte dei Comuni, della lista dei beneficiari.

Alla luce di quanto disposto dal Decreto Ministeriale del Ministro della Mobilità Sostenibile del 19 Luglio 2021, le risorse del presente bando sono cumulabili con le risorse di cui al Fondo inquilini morosi incolpevoli.

I contributi, aiuti, finanziamenti pubblici non compresi tra quelli citati, sono cumulabili con il Fondo di cui alla L 431/1998, salvo che non sia previsto diversamente dalla norma. La eventuale cumulabilità del Fondo in argomento con altre misure destinate al ristoro del canone di locazione, non determina la riduzione dell'erogazione del contributo per nessuna delle due misure. Naturalmente, poiché entrambe le misure perseguono il fine di sostenere il pagamento del canone di locazione, il contributo annuale cumulato, non può essere superiore al valore annuo del canone di locazione.

Art.5

Erogazione del contributo

Il contributo verrà erogato ai richiedenti inseriti nella graduatoria formata sulla base del reddito posseduto calcolato secondo i criteri sopra riportati. In caso di erogazione da parte della Regione di un finanziamento inferiore al fabbisogno, per ragioni di equità e parità di trattamento, sarà operata una riduzione proporzionale dei contributi di tutti i richiedenti inseriti nelle predette fasce A e B e Fascia Covid, fino alla concorrenza delle risorse assegnate.

Articolo 6

Formazione e pubblicazione della graduatoria

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei richiedenti pervenute entro i termini, verificandone la completezza e la regolarità, e formerà la graduatoria degli ammessi al contributo rispettivamente per coloro che rientrano nella FASCIA A, nella FASCIA B e nella FASCIA COVID, nonché un elenco provvisorio degli esclusi.

La graduatoria provvisoria verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune e sul sito istituzionale all'indirizzo www.comune.orani.nu.it, fermo restando, in capo agli interessati, la possibilità di presentare eventuali ricorsi debitamente motivati entro e non oltre entro il termine di 5 giorni successivi alla data di pubblicazione della stessa. Terminato l'esame delle eventuali opposizioni presentate, il Responsabile del Servizio provvede con propria Determinazione all'approvazione della graduatoria definitiva degli ammessi al contributo per le rispettive fasce, e dell'elenco definitivo degli esclusi. In assenza di ricorsi, la graduatoria provvisoria è da considerarsi automaticamente definitiva.

Art.7

Modalità di presentazione della Domanda e relativi allegati

La Domanda di partecipazione al presente Bando dovrà essere presentata sotto forma di Dichiarazione Sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, compilata unicamente sul modulo predisposto dal Comune di Orani, scaricabile dal sito istituzionale all'indirizzo www.comune.orani.nu.it e dovrà essere trasmessa entro e **non oltre il 14/12/2021**, con una delle seguenti modalità:

- a mezzo pec all'indirizzo: protocollo@pec.comune.orani.nu.it
- consegnate a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Orani, negli orari di apertura al pubblico.

Per la trasmissione via Pec si prega di scansionare la Domanda e la documentazione allegata, e trasmetterla in formato pdf.

Documentazione da allegare alla Domanda

1. Certificazione ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare, in corso di validità e redatta secondo la normativa vigente;
2. Copia del Contratto di locazione dell'immobile regolarmente registrato all'Ufficio del Registro competente;
3. Ricevuta di versamento dell'Imposta annuale di Registrazione relativa all'anno in corso o della documentazione di adesione al regime fiscale della "cedolare secca";
4. Fotocopia delle ricevute comprovanti l'avvenuto pagamento del canone di locazione dal mese di Gennaio fino al mese di Ottobre 2021, mentre quelle successive dovranno essere presentate dal beneficiario entro il 31 Gennaio 2022 (le ricevute devono essere correttamente compilate, riportare i dati del locatore e del locatario nonché il mese di riferimento del pagamento, e firmate per quietanza dal locatore);
5. Copia del Documento di Identità del richiedente, in corso di validità;
6. Copia del regolare titolo di soggiorno (solo per cittadini extracomunitari);
7. Eventuale fotocopia del codice IBAN su cui accreditare il beneficio spettante che dovrà essere intestato/cointestato al richiedente;

8. Autocertificazione nella quale il richiedente dichiara di aver subito una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%, allegando certificazione ISEE o in alternativa le dichiarazioni fiscali 2020 e 2021 (solo per i soggetti rientranti nella “Fascia Covid”);

Informativa effettuata ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP)

Il Comune di ORANI, con sede in ORANI, Piazza Italia, 7, email: segreteria@comune.orani.nu.it - pec: protocollo@pec.comune.orani.nu.it – tel. 0784 74123 – fax 0784 74868, nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati, tratterà i dati personali conferiti con la presente modulistica, sia su supporto cartaceo sia con modalità informatiche e telematiche, esclusivamente al fine di espletare le attività di erogazione dei servizi richiesti, nell’esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei pubblici poteri propri dell’Ente, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679.

La informiamo che il trattamento dei Suoi dati personali avverrà secondo modalità idonee a garantire sicurezza e riservatezza e sarà effettuato utilizzando supporti cartacei, informatici e/o telematici per lo svolgimento delle attività dell’Amministrazione.

Il trattamento dei dati è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e, in conformità al principio di cd “minimizzazione dei dati”, i dati richiesti sono adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati. In particolare, i dati sono raccolti e registrati unicamente per gli scopi sopraindicati e saranno tutelate la Sua dignità e la Sua riservatezza. Il conferimento dei dati di cui alla presente modulistica è obbligatorio ed il loro mancato inserimento comporterà l’applicazione delle disposizioni sanzionatorie espressamente previste dalla vigente normativa. I dati raccolti con la presente domanda potranno essere comunicati, se previsto da norma di legge o di regolamento, ad altri soggetti pubblici espressamente individuati e/o diffusi, laddove obbligatorio, a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio On line (ai sensi dell’art. 32, L. 69/2009) ovvero nella Sezione del sito istituzionale dell’Ente denominata “Amministrazione Trasparente” (ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii). Gli stessi dati potranno formare oggetto di istanza di accesso documentale ai sensi e nei limiti di cui agli artt. 22 e ss. L. 241/90, ovvero potranno formare oggetto di richiesta di accesso civico “generalizzato”, ai sensi dall’art. 5, comma 2, e dall’art. 5 bis, D. Lgs. 33/2013.

I dati conferiti, saranno trattati dall’Amministrazione per il periodo necessario allo svolgimento dell’attività amministrativa correlata e conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale, da collaboratori dell’Ente ovvero da soggetti esterni espressamente nominati come Responsabili del trattamento dal Titolare. Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento, ai sensi degli artt. 15 e ss. RGDP. Apposita istanza è presentata al Responsabile della Protezione dei dati dell’Ente (ex art. 38, paragrafo 4, RGDP), individuato nella Digitalpa S.r.l., con sede in Via San Tommaso d’Aquino, 18/A – 09134 Cagliari – P.I./C.F. 03553050927 - Tel: 070/3495386 – 070/4640438 Email: privacy@digitalpa.it

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
SOCIO-ASSISTENZIALE E CULTURALE
(Tommasino Fadda)